



**ARPEA**  
**AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN**  
**AGRICOLTURA**

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO  
C.F. 97694170016

**DETERMINAZIONE N° 144-2023 DEL 08/06/2023**

**OGGETTO:** Affidamento tramite MePA di CONSIP S.p.A. del servizio di somministrazione lavoro tramite agenzia interinale e contestuale impegno di spesa sul Bilancio di Previsione 2023/2025 – SmartCIG Z633B21C6D.

*Il Direttore*

Visti:

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con D.G.R. n. 41-5776 del 23 aprile 2007, modificato con DGR n. 19-2318 del 26 ottobre 2015 e D.G.R. n. 31-3313 del 28 maggio 2021;
- il Regolamento di organizzazione e di gestione del personale dell’Agenzia, approvato con D.G.R. n. 43-4199 del 23/07/2012 ed adottato dal Direttore dell’Agenzia con Determinazione n. 120-2012 del 07/09/2012;
- il Regolamento di amministrazione e contabilità adottato dal Direttore dell’Agenzia con determina n. 268-2019 del 18/09/2019 ed approvato con D.G.R. n. 18-346 del 04/10/2019;
- la D.G.R. n. 31-6324 del 22 dicembre 2022 con la quale è stato nominato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 5 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell’organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) e s.m.i., Angelo Marengo quale Direttore dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per la durata di tre anni;

- la determinazione n. 260-2022 del 02/12/2022 di adozione degli schemi del Bilancio di Previsione triennale per l'esercizio finanziario 2023/2025, approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 49-6253 del 16/12/2022;
- le determinazioni n. 58-2023 del 17/03/2023 e n. 114-2023 del 15/05/2023 di approvazione del PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) 2023/2025;

Considerato che, in accordo a quanto stabilito nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2023/2025 (Sezione 3.3 del PIAO 2023/2025), l'Ente può avvalersi nell'anno 2023 di forme di lavoro flessibile quale la somministrazione di lavoro restando all'interno dei limiti di spesa previsti dall'Art. 9, comma 28 del D. L. 78/2010;

Rilevato che nel P.I.A.O. 2023/2025, in particolare nella sezione 3.3- Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2023/2025, si attesta che l'Agenzia non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale;

Dato atto che:

- l'art. 36 del D. Lgs. 165/2001 che prevede che per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile, tra le quali è previsto il contratto di somministrazione lavoro;
- l'art. 30 del D. Lgs. 81/2015, il quale definisce il contratto di somministrazione di lavoro come il *“contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'Agenzia di somministrazione autorizzata ai sensi del D. Lgs. 276/2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore”*;
- che la disciplina della somministrazione di lavoro – ex lavoro interinale - contenuta negli artt. dal 30 al 40 del menzionato decreto legislativo n. 81/2015, trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, per espressa previsione dell'art. 31, comma 4;
- il Dipartimento della Funzione pubblica con circolare n. 49 del 17/07/2008 ha chiarito che proprio in riferimento alle *“esigenze temporanee”* citate nel nuovo comma 2 dell'art. 36 D.lgs. n. 165/2001 è senz'altro ammissibile la riconduzione di dette esigenze alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo previste dall'art. 1 D.lgs. n. 368/2001 (successivamente sostituito dal D.lgs. 81/2015), anche riferibili all'ordinaria attività e quindi al fabbisogno ordinario, purché caratterizzato dalla temporaneità;

Riscontrato che l'Area Tecnica e Autorizzazione nei prossimi mesi dovrà adempiere a diverse attività di carattere eccezionale e scadenze, alcune delle quali aggiuntive rispetto all'attività ordinaria e a titolo esemplificativo: predisposizione manuali procedurali per il riconoscimento di ARPEA quale organismo pagatore anche per le OCM (interventi di settore, organizzazioni comuni di mercato), predisposizione dei nuovi applicativi per la gestione dell'OCM, implementazioni degli applicativi esistenti (Demetra, PSR) per la gestione della presentazione e dell'istruttoria delle domande relative alla nuova programmazione 2023-2027;

Rilevato inoltre che l'Area Tecnica e Autorizzazione a partire da giugno dovrà effettuare l'istruttoria relativa ai premi accoppiati ai sensi dell'art. 52 Reg. 1307/13 e che in base all'esito istruttorio delle particelle investite a pascolo si procederà ai pagamenti della domanda unica entro la scadenza del 30/06/2023 (campagna 2022 – vecchia programmazione);

Accertato pertanto che all'interno l'Area Tecnica e Autorizzazione attualmente sono presenti problematiche connesse al fabbisogno di risorse umane, in relazione a necessità di carattere organizzativo, per far fronte ad esigenze funzionali-organizzative riscontrate nell'ordinaria e straordinaria attività del servizio, e pertanto si richiede l'utilizzo temporaneo di risorse aggiuntive in grado di collaborare nello svolgimento delle attività dell'area e in particolare:

- n.1 unità con profilo di Specialista in attività amministrative e contabili, Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione (ex cat. D) per la durata di sei mesi;
- n.1 unità con profilo di Istruttore amministrativo contabile, Area degli Istruttori (ex. cat. C) per la durata di sei mesi;

restando inteso che in caso di mutate esigenze dell'ente prima della sottoscrizione dei singoli contratti di somministrazione è possibile modificare la tipologia di personale richiesto, la durata del contratto o l'eventuale percentuale part-time, fermo restando l'importo affidato all'operatore economico individuato;

Dato atto che l'art. 9, comma 28 del D. L. 78/2010 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica riporta *“A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli Artt. 62, 63 e 64 del D. Lgs. 300/1999, e s.m.i., gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'Art 70, comma 4, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., fermo quanto previsto dagli Artt. 7, comma 6, e 36 del D. Lgs. 165/2001 possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'Art. 70, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 276/2003 e s.m.i., non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.”* ossia prevede che nel caso in cui nell'anno 2009 non siano state sostenute spese di somministrazione lavoro il limite di spesa è computato alla media del triennio 2007/2009;

Riscontrato che le limitazioni previste dall'art. 9, comma 28 del D. L. 78/2010 non si applicano alle Regioni e agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'Art. 1, commi 557 e 562 della L. 296/2006 e s.m.i. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente pertanto la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Verificato che l'Agenzia:

- è in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'Art. 1, commi 557 della L. 296/2006 e s.m.i.;
- è stata istituita nell'anno 2008 come da D.G.R. n. 41-5776 del 23 aprile 2007;
- nell'anno 2009 non ha sostenuto spese relative alla somministrazione di lavoro;

Reputato opportuno considerare, al fine di effettuare il corretto conteggio dei limiti di spesa per la somministrazione di lavoro, i principi di diritto enunciati dalla Corte dei Conti – sezioni Autonomie di cui alla Deliberazione 1/SEZAUT/2017/QMIG secondo i quali *“l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007/2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente”* e pertanto utilizzare come parametro di calcolo la spesa media sostenuta nel biennio 2008/2009;

Constatato che il limite di spesa calcolato sulla media del biennio 2008/2009 ammonta ad € 51.872,52 O.F.I. e che la spesa massima per la somministrazione di lavoro per l'anno 2023 è pari ad € 51.872,52 O.F.I.;

Accertato che tale spesa di personale rispetta il tetto alla spesa del lavoro flessibile ai sensi dell'art. 9, comma 28 del D. L. 78/2010 come dettagliato nel P.I.A.O. 2023/2025, e il tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006;

Ritenuto di affidare la somministrazione di lavoro ad un fornitore che offra un servizio che consenta a questa Amministrazione di modulare la ricerca del personale secondo proprie esigenze;

Appurato che allo stato attuale non è disponibile un prodotto con i requisiti richiesti in convenzione CONSIP S.p.A. o S.C.R. S.p.A. Piemonte;

Ritenuto di ricorrere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 del 18/04/2016 utilizzando lo strumento telematico MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) di CONSIP S.p.A. e di affidarsi pertanto ad una delle società ivi presente nella categoria merceologica “Somministrazione di lavoro-Servizi”;

Considerato che, a seguito di ricerca informale di mercato, sono stati richiesti i preventivi relativi ai servizi sopra descritti alle seguenti società presenti su MePA di CONSIP S.p.A. nella categoria merceologica “Somministrazione di lavoro-Servizi” ai seguenti Operatori Economici:

- E-Work S.p.A. del 13/04/2023;
- Randstad Italia S.p.A. del 03/04/2023;
- Umana S.p.A. del 28/03/2023;

Constatato che, a seguito di puntuale valutazione in termini di costi e qualità/specifiche tecniche dei servizi proposti nei suddetti preventivi, la ditta Randstad Italia S.p.A. con sede legale in Via Roberto Lepetit, 8/10, 20124 – Milano (MI), P. IVA 10538750968 ha presentato l'offerta che maggiormente soddisfa le necessità dell'Ente e che prevede un importo massimo pari ad € 39.600,00 O.F.E. per i seguenti servizi:

- Verifica congruenza dati assicurativi da portale INAIL;

- Verifica preassuntiva dei documenti del lavoratore;
- Supporto informativo al lavoratore relativamente agli aspetti inerenti al rapporto di lavoro;
- Ricerca e selezione dei candidati secondo necessità dell'Amministrazione;
- Retribuzione mensile calcolata secondo quanto prescritto dall'art.30 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro ivi compresa 13a mensilità;

Stimato pertanto che la spesa massima prevista per l'anno 2023 per coprire i fabbisogni di personale tramite contratti di somministrazione di lavoro sopra descritti è pari a € 39.600,00 O.F.E.;

Dato atto che in data 17/05/2023 si è proceduto con l'avvio di una Trattativa Diretta tramite il MePA di CONSIP S.p.A. con la suddetta società;

Ritenuto opportuno di:

- approvare la Trattativa Diretta n. 3565328 del 17/05/2023 del MePA di CONSIP S.p.A. per un importo complessivo pari ad € 39.600,00 O.F.E.;
- affidare alla ditta Randstad Italia S.p.A. con sede legale in Via Roberto Lepetit, 8/10, 20124 – Milano (MI), P. IVA 10538750968 il servizio richiamato in precedenza per un importo complessivo pari ad € 39.600,00 O.F.E.;
- procedere in merito, mediante stipula dell'affidamento sul MePA di CONSIP S.p.A.;

Dato atto che la società in oggetto, relativamente alle norme in materia di privacy, dovrà individuare il responsabile del trattamento e le misure organizzative e tecniche atte a garantire la sicurezza dei dati personali e predisporre idonea informativa sul trattamento;

Considerato necessario specificare che, in caso di mancata attivazione parziale o totale dei servizi sopra descritti, nonché a seguito di decisione dell'Ente di non procedere con l'affidamento dei servizi di somministrazione di lavoro in oggetto, non si procederà all'adempimento degli oneri contrattuali per quanto non attivato/fruito;

Verificato che i costi per sostenere la spesa di cui all'oggetto pari a complessivi € 40.183,33 O.F.I., € 39.600,00 O.F.E., per il servizio di somministrazione di lavoro trovano copertura sul capitolo 1115 - P.d.C. U.1.03.02.12.001 "Spese per contratti di lavoro flessibile e acquisti di servizi da agenzie di lavoro interinali" del Bilancio di Previsione 2023/2025;

Preso atto che:

- il codice CIG è il numero: Z633B21C6D;
- il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il Direttore di ARPEA, Dott. Angelo Marengo;

Per le considerazioni e le finalità di cui in premessa;

## **D E T E R M I N A**

- di autorizzare l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50-2016 del 18/04/2016, del servizio di somministrazione di lavoro tramite la Trattativa Diretta n. 3565328 del 17/05/2023 del MePA di CONSIP S.p.A. alla ditta Randstad Italia S.p.A. con sede legale in Via Roberto Lepetit, 8/10, 20124 – Milano (MI), P. IVA 10538750968, per un importo complessivo pari ad € 40.270,44 O.F.I.;
- di procedere alla stipula della Trattativa Diretta n. 3565328 del 17/05/2023 del MePA di CONSIP S.p.A.;
- di impegnare per l'anno 2023 sul Capitolo 1115 P.d.C. U.1.03.02.12.001 “Spese per contratti di lavoro flessibile e acquisti di servizi da agenzie di lavoro interinali” del Bilancio di Previsione 2023/2025 la somma pari ad € 40.183,33 O.F.I. a favore di Randstad Italia S.p.A. con sede legale in Via Roberto Lepetit, 8/10, 20124 – Milano (MI), P. IVA 10538750968;
- di dare atto che, in caso di mancata attivazione parziale o totale dei servizi sopra descritti, nonché a seguito di decisione dell'Ente di non procedere con l'affidamento dei servizi di somministrazione di lavoro in oggetto, non si procederà all'adempimento degli oneri contrattuali per quanto non attivato/fruito;
- di autorizzare la liquidazione ed il pagamento a favore di Randstad Italia S.p.A. con sede legale in Via Roberto Lepetit, 8/10, 20124 – Milano (MI), P. IVA 10538750968 dietro presentazione di idonea documentazione.

Angelo Marengo

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 21 della Legge del D. Lgs. 82/2005)*